

ECC. MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO EX ARTT. 606 E 666 CO. 6° C.P.P.

STUDIO LEGALE
Avv. UMBERTO FANTINI
Patrocinante in Cassazione
Corso di Porta Romana 54 - 20122 Milano
Tel: 02-36.58.26.57 - Fax: 02-36.58.26.58
umberto.fantini@milano.pecavvocati.it

Avverso l'ordinanza del P.G. di Milano dr. Gay di "non luogo a provvedere" in data 5.06.2015 e del pedissequo provvedimento di cumulo con ordine di carcerazione notificato in data 5.6.2015
(N. SIEP 1398/2014)

COPIA

Il sottoscritto Avv. Umberto Fantini, quale difensore del Dott. Palau Giovannetti Pietro Mauro Massimiliano, nato a Milano, il 19.11.1952, residente in Corso di Porta Romana 54, Milano, giusta procura speciale in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in C.so di Porta Romana 54 Milano, fax 02/36582658, Pec. umberto.fantini@milano.pecavvocati.it

Premesso che

I

Con precedente ricorso in Cassazione ritualmente depositato nella cancelleria del P.G. in data 04.6.2015, questo difensore, a seguito di una serie di anomali provvedimenti adottati dalla Procura Generale di Milano, in danno del ricorrente, formulava richiesta di regolamento di competenza avverso l'ordinanza del P.G. di Milano in data 23.2.2015, come qui di seguito integralmente ritrascritta,

"Alla Cancelleria della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano

ECC. MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO PER CONFLITTO NEGATIVO DI COMPETENZA

(Artt. 606 e 666 c. 6 c.p.p.)

Avverso l'ordinanza del P.G. Di Milano dr. Prato in data 23.2.2015, N. SIEP 1398/14

Il sottoscritto Avv. Umberto Fantini, quale difensore del Dott. Palau Giovannetti Pietro Mauro Massimiliano, nato a Milano, il 19.11.1952, residente in Corso di Porta Romana 54, Milano, giusta procura speciale in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in C.so di Porta Romana 54 Milano, fax 02/36582658, PEC. umberto.fantini@milano.pecavvocati.it

Premesso che:

I. Con ordinanza in data 23.2.2015, il Sostituto P.G. Presso la Corte d'Appello di Milano, Dott. Prato, incaricato di dare esecuzione alla sentenza n. 1716/2010 della Corte d'Appello di Milano, a carico dell'odierno ricorrente, passata in giudicato in data 22.10.14, disponeva la trasmissione degli atti al P.M. di Trento, ritenendolo erroneamente competente ad emettere il provvedimento di determinazione delle

pene concorrenti, in forza del passaggio in giudicato della sentenza N. 1/2013 del Tribunale di Trento, irrevocabile il 15.1.15, a seguito della sentenza n. 10406/15 della Corte di Cassazione (All. 1);

2. In data 15.4.2015 il P.M. di Trento emetteva inizialmente provvedimento di cumulo ai sensi degli artt. 663, 665 c.p.p. (n. 87/15 SIEP), comunicato via PEC in data 9.5.2015 (All. 2);

3. In data 22.4.2014, il Dott. Pietro Palau Giovannetti presentava quindi incidente di esecuzione, R.G.132/15 SIGE/D, con udienza fissata al 9.6.2015, sollevando in via pregiudiziale eccezione di incompetenza funzionale e territoriale, in favore della Corte d'Appello di Milano, facendo osservare che l'ultimo provvedimento rilevante non è la succitata sentenza monocratica n. 1/2013 del Tribunale di Trento, che invero è meramente confermativa della sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 95/12, di condanna ad € 2.500.00 di multa, per l'ipotesi di cui all'art. 595 c.p., bensì la sentenza della Corte d'Appello di Milano, n. 1716/10, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, co. 3, D.lg. 274/2000, ivi radicandosi pertanto la competenza ai fini dell'esecuzione (All. 3);

4. Il P.G. presso la Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 28.4.2015, a modifica del proprio provvedimento del 24.4.2015, che individuava erroneamente competente la Procura Generale di Brescia, ha a sua volta declinato la competenza della sede di Trento ad emettere i provvedimenti di esecuzione in favore della Procura Generale di Milano, quale Giudice dell'Esecuzione (All. 4);

5. Il P.G. di Milano, Dr.ssa Gay, titolare sia dell'esecuzione che della domanda di grazia, con ordinanza in data 08.05.2015, declinava a sua volta nuovamente la competenza, restituendo gli atti alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trento, individuandone la competenza sia funzionale che territoriale, invocando una serie di sentenze del tutto inconferenti al caso di specie e alle norme sulla competenza del Giudice di Pace (All. 5);

6. Con Ordinanza in data 12.5.2015 il P.M. di Trento annullava il proprio precedente di cumulo, rilevando che la competenza a provvedere all'esecuzione spetta ex art 40 co. 3 dl.vo 274/2000 alla Procura Generale c/o Corte d'Appello di Milano, in forza della sentenza emessa in data 25.5.10 dalla Corte di Appello di Milano, irrevocabile il 22.10.2014 a seguito di rigetto del ricorso da parte della Corte di Cassazione, in riforma sostanziale della sentenza d.d. 24.5.00 Tribunale Milano (All. 6);

7. In tale contesto, per scrupolo defensionale, onde evitare pregiudizi e decadenze, il sottoscritto difensore depositava incidente di esecuzione anche presso la Corte d'Appello di Milano, di cui è in attesa della fissazione d'udienza (All. 7).

oooooo

Alla luce di quanto *ut supra* esposto ed allegato, stante la situazione di stasi e di incertezza che si è venuta a determinare, appare necessario adire codesta Suprema Corte regolatrice per stabilire la competenza a deliberare in principalità in ordine alla competenza sull'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1716/10 e all'emanando provvedimento di cumulo, conseguente il passaggio in giudicato in data 15.1.2015, della sentenza del G.d.P. di Trento n. 95/2012, nonché, in

conseguenza, in relazione all'incidente di esecuzione, attualmente pendente sia avanti al Tribunale di Trento sia avanti alla Corte d'Appello di Milano.

DIRITTO

Nella specie, deve rilevarsi che la decisione indicata dal P.G. di Milano, quale ultima condanna intervenuta, erroneamente attribuita al Tribunale di Trento, è invero come comprovato in atti, una mera integrale conferma della pronuncia di condanna di primo grado resa dal G.d.P. di Trento. A questa stregua, pertanto, in applicazione del canone processuale contenuto nell'art. 665 c. 2 c.p.p., la competenza *in executivis* avrebbe dovuto venire caso mai ascritta al giudice di primo grado, ovvero al G.d.P. di Trento, ovviamente solo qualora non risultassero altre condanne provenienti dal Giudice Ordinario (monocratico o collegiale).

Nella presente fattispecie processuale siamo dunque di fronte ad un caso di concorrenza di competenza per l'esecuzione penale tra il Giudice di Pace (Trento) ed un Giudice ordinario (la Corte d'Appello di Milano) che ha emanato l'ultima decisione antecedente passata in giudicato e, pertanto, sulla base del richiamato disposto dell'art. 40, co. 3, D.lg. 274/2000, deve ritenersi competente ai fini dell'esecuzione il Giudice Ordinario. Oltre tutto si consideri che nel caso in questione la sentenza emessa dal Tribunale di Trento, contiene una mera condanna al pagamento di una pena pecuniaria che, *ex lege*, nessuna incidenza giuridico-processuale può rivestire ai fini dell'emanando provvedimento di cumulo e della complessità delle questioni sottostanti.

Peraltro, sia la dottrina che la giurisprudenza contrariamente a quanto ritenuto dal P.G. di Milano sono concordi nel ritenere che *"Il criterio cronologico non trova applicazione allorquando i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari o giudici speciali, in particolare, è competente in ogni caso il giudice ordinario"*. Precisando che: "Al riguardo, l'art. 40 d.lgs. 28.8.2000 n. 274, in conseguenza dei precisi limiti funzionali del giudice di pace, dispone che se i provvedimenti oggetto del processo esecutivo sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo".

Da ultimo, vale la pena ricordare che la violazione delle regole che determinano la competenza del giudice dell'esecuzione, secondo la dottrina (Corbi F., *L'esecuzione nel processo penale*, cit., 186) e la giurisprudenza (Cass. pen., 28.4.2010, n. 18734; Cass. pen., 11.6.2008, n. 240812; Cass., S.U., 20.7.1994, n. 14), comporta la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e del provvedimento definitivo dello stesso.

Ogni violazione, pertanto, non solo può essere dedotta dalla parte interessata, pubblica o privata, nell'ambito dello stesso procedimento, senza preclusioni temporali, mediante i normali criteri apprestati dal legislatore (Cass., pen., 4.7.2008, n. 31946), ma può essere rilevata, pure d'ufficio, anche con il ricorso per cassazione (Cass., S.U., 25.1.2005, n. 4419).

L'atto del giudice incompetente, secondo talune decisioni, sarebbe anche affetto da abnormità sul piano funzionale (Cass., pen., 6.3.2009, n. 23178; Cass. pen., 7.10.2004, n. 43451).

Ragione per cui occorre concludere per l'incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Trento, in favore della Procura Generale di Milano.

Tanto premesso, il ricorrente *ut supra* difeso e domiciliato,

CHIEDE

a codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione regolatrice, di risolvere il conflitto negativo improprio di competenza, in favore della Procura Generale di Milano, annullando l'ordinanza del P.G di Milano in data 23.2.2015 e per quanto possa occorrere quella dell' 08.5.2015.

Si produce

- 1) Ordinanza 23.2.2015 Sost. P.G. Declinatoria di competenza in favore P.M. Trento;
- 2) Provvedimento di cumulo P.M. Trento;
- 3) Incidente di esecuzione in data 22.5.15 Tribunale di Trento (frontespizio deposito);
- 4) Ordinanza sostituto P.G. di Trento dr. De Benedetto in data 28.4.2015;
- 5) Ordinanza P.G. Milano 8.5.2015 declinatoria di competenza;
- 6) Revoca provvedimento di cumulo P.M. Trento;
- 7) Incidente di esecuzione Milano 29.5.2015 (frontespizio deposito).

Con osservanza.

f.to Avv. Umberto Fantini"

Milano, 29 maggio 2015"

II

Omettendo di trasmettere tempestivamente gli atti alla Cassazione, il P.G. di Milano, con provvedimento in data 5.6.2015 mai notificato, disponeva "non luogo a provvedere" sul ricorso *ut supra* affermando di avere "già provveduto", senza altro meglio specificare;

Con successivo provvedimento, comunicato alla PEC in data 5.6.2015, il medesimo Pg emetteva nuovo cumulo e ordine di carcerazione, senza provvedere alla notifica della sentenza n. 1716/2010 emessa dalla Corte d'Appello di Milano, passata in giudicato in data 22.10.2014, né tantomeno a sospendere l'esecuzione, come anticipato dal precedente P.G. dr. Prato, con facoltà di rivolgere istanza al Tribunale di Sorveglianza per l'affidamento ai servizi, trattandosi di pena residua da spiare inferiore a tre anni (pari ad anni 2, mesi 8 e gg. 11), e ciò senza neppure attendere, come prassi, l'esito dei predetti incidenti di esecuzione pendenti avanti il Tribunale di Trento (con udienza fissata al 09.06.2015) e la Corte d'Appello di Milano (con udienza ancora da fissarsi);

La successione di tali provvedimenti emessi dall'Ufficio del PG di Milano appare del tutto illegittima, ovvero contraria agli obblighi procedurali di legge e ai diritti del condannato e odierno ricorrente,

ingiustamente sottoposto ad un gravoso ordine di traduzione in carcere, pur in pendenza di ben due incidenti di esecuzione avanti sedi diverse, per i grossolani errori di calcolo e di valutazione sulla competenza funzionale e territoriale, commessi in suo esclusivo danno, nonché di domanda di grazia, allo stato paralizzata da oltre 4 mesi, da tali palleggiamenti, nonostante sia già intervenuto un parere favorevole da parte del Giudice di Sorveglianza;

In primis, va dunque eccepito che il P.G. ha dichiarato "non luogo a provvedere" solo dopo il deposito del ricorso in Cassazione per conflitto negativo di competenza, avvenuto come detto in data 4.6.2015, mentre il nuovo, cumulato e contestuale ordine di carcerazione è stato notificato frettolosamente solo il giorno successivo, e cioè in data 5.6.2015, con conseguente inefficacia del provvedimento stesso, trattandosi di decisione affetta da abnormità sul piano funzionale (Cass. pen., 6.3.2009, n. 23178; Cass. pen., 7.10.2004, n. 4345, Cass. pen., 28.4.2010, n. 18734; Cass. pen., 11.6.2008, n. 240812; Cass. S.U., 20.7.1994, n. 14), oltre che sul piano sostanziale per i vistosi errori di calcolo in cui è incorso il P.G. come di seguito elencati, la quale non ha neppure atteso, come prassi, quantomeno per ragioni di opportunità, l'esito degli incidenti di esecuzione *de quibus*, anche alla luce delle nuove leggi sulla depenalizzazione dei reati, il decreto "svuotacarceri", la condanna dello Stato Italiano da parte della CEDU e le direttive europee in materia;

Il provvedimento di esecuzione e contestuale ordine di carcerazione notificato al difensore il 5.6.2015, con il quale viene determinata la pena residua complessiva da espiare nella misura della reclusione di anni 5 e gg. 21, è infatti del tutto errato, come si evince dall'ulteriore ultimo incidente di esecuzione, depositato lo stesso 5.6.2015, da intendersi qui integralmente richiamato (All. 1);

Infatti, ferme restando tutte le contestazioni, eccezioni, richieste ed istanze *ut infra* svolte [anche con riferimento al principio di legalità e di retroattività della legge più favorevole - I; all'intervenuta *abolitio criminis* ed alla conseguente revocabilità della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano ex art. 673 c.p.p. - II; all'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 150 DLGS n. 5/06 e 223 c. 2 n. I L.F. - III; alla rimessione degli atti con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - IV; alla sussistenza del vincolo della continuazione - V; all'intervenuta depenalizzazione di cui alla lex n. 67/2014 - VI; all'errore di calcolo del termine prescrizione di cui alla sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano], si evidenziano i seguenti ulteriori vizi;

- a) Il presofferto, in relazione alla sentenza n. 1716/10 della C.A. di Milano (titolo di condanna n. 10 del cumulo) è pacificamente da conteggiarsi, sulla base delle risultanze in atti, come emergenti dal fascicolo del Tribunale di Sorveglianza, in mesi 6 e giorni 4 e non già invece in mesi 5 e giorni 29, secondo l'erroneo conteggio operato dal P.G. di Milano, che nella specie non si è neppure peritata di consultare il magistrato di Sorveglianza e quali siano stati i periodi effettivi di carcerazione (pari a gg. 15) e di detenzione domiciliare per complessivi mesi 6 e gg. 4, ovvero in quale data sia stato effettivamente notificato all'interessato il decreto di scarcerazione alla scadenza del termine massimo di carcerazione preventiva pari a mesi 6;
- b) Sempre in relazione al predetto presofferto non sono stati detratti i 45 giorni di liberazione anticipata, pacificamente spettanti al condannato;
- c) Inoltre non è stato emesso dal P.G., come richiesto nelle conclusioni del presente atto, il decreto di fungibilità ex art. 657 c.p. che tenga conto dell'ulteriore periodo pari ad 1 anno, 3 mesi e 14 giorni, e cioè dall'11.10.2011 (in cui era stato concesso l'affidamento), sino alla revoca del 25.1.2013, revoca poi sospesa dallo stesso T.d.S. di Brescia con ordinanza in data 25.3.2013, e tuttora *sub iudice*, in pendenza di annullamento con rinvio al T.d.S. di Brescia da parte della Corte di Cassazione;
- d) Inoltre, il P.G. ha emesso il nuovo provvedimento di cumulo quanto all'eseguibilità della pena condizionalmente sospesa di cui al titolo di condanna n. 4 del provvedimento di cumulo (sent. C.A. Milano del 16.12.2002), in conseguenza di pretesa intervenuta revoca del beneficio, ignorando immotivatamente il precedente provvedimento di cumulo adottato dal G.E., Dott.ssa Bianchetti, in data 4.4.2013. Ciò per di più, senza inoltrare alcuna richiesta al Giudice dell'Esecuzione, ed esorbitando perciò il P.G. dai suoi poteri e dalle sue funzioni di organo meramente esecutivo, arrogandosi una potestà giurisdizionale che non compete al predetto ufficio, deve ritenersi perciò che difetti in radice il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena, non avendo alcun Giudice provveduto in merito, con la conseguenza che l'adottato provvedimento di esecuzione delle pene dovrà venire annullato e/o revocato, poiché illegittimo, unitamente ad ogni altro precedente e successivo provvedimento adottato, ed in questa sede di legittimità impugnato, con ogni conseguenza di legge;

Inoltre, occorre far rilevare che con ricorso alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, in data 1.06.2015, l'istante ha impugnato la sentenza della Corte di Cassazione n. 50346/14, con la quale è stato ingiustamente condannato per fatti risalenti a ben 22 anni fa, di pretesa bancarotta, non solo oggi da ritenersi già da tempo prescritti, ma che non potevano e non possono configurare più alcun illecito penale, non essendo più preveduti come reato, chiedendo la condanna dello Stato Italiano. Ne deriva che le decisioni della Corte di Strasburgo, se attestanti una violazione degli artt. 5, 6, 7 CEDU e/o la non equità del processo, provocano la cessazione della capacità della sentenza di costituire titolo legittimo di detenzione, che ben può essere sollevata dal Giudice dell'Esecuzione adito, laddove sussistano fondati elementi per ritenere le condanne inflitte non eque e potenzialmente revocabili dalla Corte di Strasburgo, stante il riconoscimento del diritto alla rinnovazione del processo derivato dalla sentenza della CEDU, in caso di accoglimento, dalla quale, correlativamente, discende per lo Stato e per i suoi organi (compresi quelli investiti del potere giurisdizionale) "l'obbligo positivo" di ripristinare una procedura rispondente alla legalità sancita dalla Convenzione Europea, allo specifico fine di eliminare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi in dipendenza della violazione accertata e/o in fase di accertamento.

La *ratio* risiede nella rilevanza delle disposizioni della CEDU nell'ordinamento interno e nel valore delle decisioni della Corte Europea che quelle disposizioni applicano¹.

In punto, si deve considerare ormai acquisito il principio della immediata precettività delle norme della CEDU, firmata a Roma il 4.11.1950 e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848: una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ricordato le posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle decisioni più risalenti sia a livello nazionale che comunitario.²

La particolare collocazione della normativa della Convenzione è stata individuata dal Giudice delle leggi allorché ha rilevato che "*si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge*

¹ Cass. n. 2800/07;

² Cass., Sez. I[^], 12 luglio 2006, n. 32678, ric. Somogyi Cass., Sez. I[^], 17.12.1981, Iaglicetti, rv. 154632; Sez. Un., 23 novembre 1988, Polo Castro, rv. 181288, Cass. 35616/05 che richiama una sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei diritti umani in data 3 marzo 2005 nel procedimento contro la Repubblica Bulgara, instaurato da Emil Georgiev Stoichkov, che ha affrontato il problema se una volta riconosciuto che il procedimento penale si era svolto in violazione dei principi contenuti nell'art. 6 della Convenzione, la privazione della libertà conseguente doveva considerarsi o meno giustificata ai sensi dell'art. 5 della stessa convenzione. La conclusione a cui è giunta la Corte in quella sede (paragrafi da 51 a 57) è stata di ritenere giustificata ai sensi dell'art. 5 della convenzione la detenzione in conseguenza del giudicato, ma ingiustificata la stessa detenzione dal momento in cui, dopo aver ottenuto una condanna dello Stato ai sensi dell'art. 6 e dopo aver attivato una procedura di riapertura del processo.

*ordinaria*³ e ha recentemente ricordato la "forza giuridica" da riconoscere alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona⁴, osservando che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione⁵; non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2 Cost., sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona⁶, ma anche perché, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione.⁷

Sebbene non vi siano ancora norme di legge *ad hoc* che disciplinino la sospensione del procedimento di esecuzione della condanna sia in pendenza di ricorso alla Corte Europea sia dopo la decisione di condanna dello Stato Italiano per violazione dell'art. 6 § 1 CEDU, anche in tal caso, come in relazione all'incidente di esecuzione, ragioni di convenienza e di opportunità fanno ritenere opportuno che, come già nella specie in precedenza statuito dal T.d.S. di Brescia, in favore dell'istante, l'ordine di carcerazione possa e debba venire sospeso in attesa delle decisioni della CEDU e della Corte regolatrice, onde evitare un complesso *iter* giuridico riparatorio e un'ingiusta detenzione all'odierno condannato-ricorrente.

Tanto premesso, in considerazione della situazione di incertezza e di grave pericolo nel ritardo, che si sono venuti a determinare in danno del ricorrente, prima della decisione della Corte d'Appello di Milano sull'incidente di esecuzione, nonché da parte della Corte di Cassazione sulla denunciata violazione delle norme procedurali e dei provvedimenti impugnati, nonché della decisione finale da parte del Presidente della Repubblica sulla domanda di grazia, nei confronti di soggetto sicuramente non meritevole di subire misure afflittive della propria libertà personale, tanto da risultare probabile destinatario di un possibile provvedimento di clemenza individuale, come da parere favorevole già reso dal magistrato di sorveglianza, voglia così provvedere

CHIEDE

che l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione adita, dato atto del pericolo nel ritardo e di quanto sopra,

IN VIA PRELIMINARE E DI URGENZA

³ Corte Cost., 19 gennaio 1993, n. 10;

⁴ Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 393;

⁵ cfr. sentenza n. 399 del 1998;

⁶ cfr. sentenza n. 167 del 1999

⁷ Corte Cost., 22 ottobre 1999, n. 388

- 1) Sospendere l'esecuzione della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano, nonché il provvedimento di cumulo nelle more emesso dal P.G. di Milano, indipendentemente da ogni altro motivo, sino all'esito dell'incidente di esecuzione e della pronuncia da parte del Presidente della Repubblica sulla Domanda di Grazia, dando atto che il Tribunale di Sorveglianza di Milano, ricorrendo gravi motivi di opportunità, derivanti dal pericolo di privazione della libertà personale di un soggetto destinatario di un possibile provvedimento di clemenza individuale, con Ordinanza in data 4.2.2015 ha accolto l'istanza di rinvio dell'inizio di esecuzione della pena, ex art. 147 c.p.;
- 2) Sospendere, comunque ed in ogni caso, l'esecuzione della sentenza n. 1716/10 della Corte d'Appello di Milano, in applicazione del disposto di cui all'art. 656 n. 5 c.p.p., trattandosi di pena detentiva residua non superiore ad anni 3 (dedotto il presofferto di mesi 6 e gg. 4 di reclusione, oltre a ulteriori gg. 45 di libertà anticipata ex L. 14/8/2013 n. 93, pari cioè a residui anni 2, mesi 8 e gg. 11);
- 3) Sospendere in ogni caso il procedimento di esecuzione, dando atto che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto avverso l'ordinanza del T.d.S. n. 104/2013, restituendo gli al medesimo Tribunale di Brescia, in merito alla concessione della misura di affidamento in prova ai servizi sociali e che quindi va deliberato anche in relazione al presofferto, rispetto al periodo precedente la revoca del beneficio dell'affidamento;


NEL MERITO

Annullare e/o revocare gli impugnati provvedimenti del P.G. di Milano, dr.ssa Gay, di "non luogo a provvedere" in data 5.6.2015 e del pedissequo provvedimento di cumulo con ordine di carcerazione notificato in data 05.06.2015 (N. SIPE 1398/14), con ogni conseguenza di legge.

Si produce oltre a copia del precedente ricorso per regolamento di competenza, copia dell'incidente di esecuzione in data 5.6.2015.

Milano, 19 giugno 2015

Avv. Umberto Fantini




NOMINA DI DIFENSORE

Il sottoscritto Dott. Pietro Palau Giovannetti, in relazione al ricorso che precede, dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia, l'Avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, iscritto all'Albo speciale dei difensori patrocinatori presso la Suprema Corte di Cassazione, eleggendo domicilio in C.so di P.ta Romana 54, Milano.

Con osservanza.

Milano, 19 giugno 2015

Pietro Palau Giovannetti



E' autentica:

